



**REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA**  
**REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA**  
ASSESSORADU DE SOS TRASPORTOS  
ASSESSORATO DEI TRASPORTI

13-01-00 - Direzione Generale dei Trasporti

13-01-02 - Servizio per il trasporto marittimo e aereo e della continuità territoriale

**Oggetto:** **Autorizzazione all'esercizio e approvazione schema di convenzione. Servizio di collegamento marittimo di persone e merci in continuità territoriale sulla linea Santa Teresa Gallura – Bonifacio (Corsica) con imposizione di obblighi di servizio pubblico orizzontali e previsione di compensazione per il periodo dal 1° novembre 2025 al 31 ottobre 2026, con opzione per un altro anno.**

**IL DIRETTORE DEL SERVIZIO**

**VISTO** lo Statuto Speciale per la Sardegna, approvato con Legge Costituzionale 26 febbraio 1948, n. 3, e le relative norme di attuazione;

**VISTA** la Legge Regionale 7 gennaio 1977, n. 1, recante *“Norme sull'organizzazione amministrativa della Regione Sarda sulle competenze della Giunta, della Presidenza e degli Assessorati regionali”* e successive modificazioni e integrazioni;

**VISTA** la Legge Regionale 13 novembre 1998, n. 31, concernente *“Disciplina del personale regionale e dell'organizzazione degli Uffici della Regione”* e successive modificazioni e integrazioni;

**VISTA** la Determinazione della Direzione Generale dei Trasporti n. 633/18888 del 04.11.2024 con la quale le funzioni di Direttore del Servizio per il Trasporto Marittimo e Aereo e della Continuità Territoriale sono avocate - ai sensi dell'art. 30, comma 4, della L.R. n. 31/1998 - al Direttore Generale, Ing. Pierandrea Deiana;

**VISTO** il Regolamento (CEE) n. 3577/92 del Consiglio sul cabotaggio marittimo, che si applica anche al cabotaggio con le isole, inteso come il trasporto via mare di passeggeri o merci tra i porti *“di un solo e medesimo stato membro”*, il quale, in particolare all'Art. 4, stabilisce che gli Stati Membri possono imporre oneri di servizio pubblico e concludere contratti di servizio nei casi in cui le regole del libero mercato non consentano di garantire il diritto costituzionalmente protetto alla libertà di movimento e quindi le legittime istanze sociali di continuità territoriale;

**VISTA** la comunicazione della Commissione Europea del 22 aprile 2014 (COM (2014) 232 final) di interpretazione del suindicato regolamento (CEE) n. 3577/92 nonché la Decisione del 16 marzo 2004 (2005/163/CE) relativa agli aiuti di stato corrisposti dall'



**REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA**  
**REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA**

**ASSESSORADU DE SOS TRASPORTOS**  
**ASSESSORATO DEI TRASPORTI**

Italia alle compagnie marittime Adriatica, Caremar, Siremar, Saremar e Toremar (Gruppo Tirrenia), con cui, tra l'altro, la Commissione Europea ha ritenuto che il collegamento Sardegna-Corsica, pur avendo natura internazionale, è da considerarsi un collegamento frontaliero a breve distanza e di interesse prevalentemente locale, sia per le comunità sarde che per quelle corse. La Commissione ha inoltre evidenziato che le caratteristiche di tale collegamento, in particolare l'interesse prettamente locale e il basso potenziale di sviluppo, non fanno ritenere che le compensazioni erogate dalle Autorità pubbliche per l'esercizio del servizio siano suscettibili di alterare gli scambi in misura contraria all'interesse comune;

**VISTO** il regolamento UE n. 1177/2010, che modifica il regolamento CE n. 2006/2004 relativo ai diritti dei passeggeri che viaggiano via mare e per vie navigabili interne;

**VISTI** gli orientamenti della Commissione Europea sull'applicazione delle norme dell'Unione Europea in materia di aiuti di Stato concessi sotto forma di compensazione degli obblighi di servizio pubblico per la prestazione di servizi di interesse economico generale (SIEG), rilevanti ai fini dello Spazio economico europeo (SEE) ed in particolare le Decisioni (2012/C 8/03) e 2012/21/UE;

**TENUTO CONTO** che il servizio oggetto della presente procedura rientra tra i servizi di interesse generale che sono soggetti a obblighi specifici di pubblico servizio anche mediante erogazione di compensazioni finanziarie;

**RICHIAMATA** la normativa comunitaria in materia di aiuti di stato e la sentenza nella causa C-280 /00, Altmark Trans GmbH Regierun-gspräsidium e Magdeburg /Nahverkehrsgesellschaft Altmark GmbH (di seguito anche «*Altmark*»);

**VISTA** la Legge Regionale 7 dicembre 2005, n. 21, recante «*Disciplina e organizzazione del trasporto pubblico locale in Sardegna*», per quanto compatibile, e in particolare l'Art. 7, comma 4, che disciplina, quali servizi pubblici rientranti nel sistema di servizi minimi di livello locale, i collegamenti marittimi di trasporto pubblico locale istituiti fra la Sardegna e le sue isole minori;

**VISTA** la Legge Regionale 12 ottobre 2012 n. 18, recante «*Disposizioni in materia di continuità territoriale marittima e modifiche alla Legge Regionale n. 1 del 1977*» che, tra l'altro, individua, all'Art. 4, comma 1, lett. c, fra i servizi marittimi di preminente



**REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA**  
**REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA**

**ASSESSORADU DE SOS TRASPORTOS**  
**ASSESSORATO DEI TRASPORTI**

interesse regionale anche i servizi di collegamento di passeggeri e merci con le isole minori della Sardegna e con la Corsica;

**RILEVATO** che il suindicato Art. 3, comma 3, della L.R. 18/2012 dispone *“Gli obblighi di servizio pubblico volti a garantire la continuità territoriale marittima tengono conto delle esigenze di servizio accertate con riferimento ai porti che sono serviti, alla regolarità, alla continuità, alla frequenza, alla capacità di fornitura del servizio, alle tariffe richieste ed all'equipaggio della nave”*;

**RICHIAMATE** inoltre, le interlocuzioni con le Autorità corse, a partire dalla dichiarazione di intenti sui collegamenti marittimi transfrontalieri corso-sardi del 23.01.2017, per arrivare all'incontro con la Collettività Territoriale della Corsica tenutosi a Bonifacio il 27 maggio 2025 nel quale si sono condivise le esigenze di mobilità di persone e merci tra le due isole e gli strumenti di breve, medio e lungo periodo per soddisfarle;

**VISTA** la legge 7 agosto 1990, n. 241, recante *“Norme in materia di procedimento amministrativo e di accesso ai documenti amministrativi”* e la legge regionale 20 ottobre 2016, n. 24, recante *“Norme sulla qualità della regolazione e di semplificazione dei procedimenti amministrativi”* e successive modificazioni e integrazioni;

**VISTO** il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, recante *“Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa”* e successive modificazioni e integrazioni;

**VISTA** la legge 6 novembre 2012, n. 190 recante *“Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione”* e successive modificazioni e integrazioni;

**VISTO** il decreto legislativo 14 marzo 2013 n. 33 recante *“Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni”* e successive modificazioni e integrazioni;

**VISTO** il piano integrato di attività e organizzazione (PIAO) 2025-2027 approvato con deliberazione della Giunta regionale n. 7/1 del 31.01.2025, all'interno del quale, ai



**REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA**  
**REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA**

**ASSESSORADU DE SOS TRASPORTOS**  
**ASSESSORATO DEI TRASPORTI**

sensi del D.P.R. 24 giugno 2022, n. 81, art. 1, comma 1, sono stati tra l'altro assorbiti, nelle apposite sottosezioni, gli adempimenti inerenti al piano di prevenzione della corruzione e trasparenza (Allegati 4, 5 e 6);

**VISTE** le Leggi Regionali 8 maggio 2025, n. 12 e n. 13, aventi ad oggetto rispettivamente "*Legge di stabilità 2025*" e "*Bilancio di previsione 2025-2027*";

**RICHIAMATA** la Deliberazione della Giunta Regionale n. 30/64 del 05.06.2025, con oggetto "*Collegamento marittimo con la Corsica. Estensione Onere di Servizio pubblico Orizzontale ai mesi da novembre a marzo. Atto di indirizzo politico amministrativo.*", che prevede:

- il soddisfacimento dei fabbisogni di trasporto marittimo e di continuità territoriale nella linea Santa Teresa Gallura – Bonifacio (Corsica) mediante imposizione di un regime di Oneri di Servizio Pubblico di tipo orizzontale (OSP) per 12 mesi (con opzione per un altro anno) a tutte le imprese di navigazione interessate a fornire il servizio di trasporto marittimo su tale rotta;

- di riconoscere, a tutte le imprese di navigazione che accettino di esercire i servizi di cabotaggio marittimo sulla rotta in esame per tutto l'anno, una compensazione per l'assoggettamento agli OSP da novembre a marzo determinata ai sensi della normativa comunitaria di settore;

**RICHIAMATO** il Decreto dell'Assessore dei Trasporti n. 1 Prot. n. 0000161 del 18/01/2022 recante "*Definizione dei servizi di trasporto pubblico marittimo in continuità territoriale fra la Sardegna e la Corsica (Linea Santa Teresa di Gallura –Bonifacio e v.v.) e del quadro tariffario di riferimento nel periodo 1°Novembre - 31 Marzo*";

**VISTA** la propria nota prot. n. 10431 del 23.05.2025 inviata all'Autorità di Regolazione dei Trasporti (ART), con la quale la scrivente ha informato in merito alle nuove modalità di soddisfacimento dei fabbisogni di servizio pubblico nella rotta in esame e ha richiesto all'Autorità un parere circa la soluzione prospettata, con riferimento alla modalità di verifica della sovracompenrazione, in considerazione del fatto che si tratta di un OSP orizzontale e non di contratto di servizio;

**VISTA** la nota di riscontro, prot. n. 0055728 del 17/06/2025 (acquisita agli atti d'ufficio con Prot. n. 11399 del 17.06.2025), con la quale l'Autorità di Regolazione dei Trasporti non ravvisa preclusioni, in base al vigente quadro normativo, alla previsione di una



**REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA  
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA**

**ASSESSORADU DE SOS TRASPORTOS  
ASSESSORATO DEI TRASPORTI**

compensazione per i suddetti OSP che – pur a fronte di un impatto potenzialmente limitato sulla concorrenza e sugli scambi, stante la garanzia di disponibilità della stessa compensazione per tutte le imprese interessate a effettuare il servizio nel rispetto degli OSP definiti da codesto Ente – dovrà comunque essere compatibile con le previsioni del c.d. Pacchetto SIEG, ivi compresi i principi diretti a evitare eventuali sovracompenzazioni;

**VISTA**

la propria Determinazione 244 Prot. n. 11493 del 19/06/2025 recante *“Manifestazione di interesse e richiesta di autorizzazione all’esercizio del servizio di collegamento marittimo di persone e merci in continuità territoriale sulla linea Santa Teresa Gallura – Bonifacio (Corsica) con imposizione di obblighi di servizio pubblico orizzontali con previsione di compensazione per il periodo dal 1° novembre 2025 al 31 ottobre 2026, con opzione per un altro anno. Approvazione atti del procedimento.”* con la quale, in particolare, è stato approvato l’Avviso di manifestazione di interesse e i rispettivi allegati nn. 1, 2 e 3 ed è stato determinato l’importo massimo della eventuale compensazione per i mesi dal 1° novembre 2025 al 31 marzo 2026, prevedendo che questa sia soggetta a controllo da parte dell’Amministrazione attraverso l’utilizzo delle regole indicate dall’ART al fine di evitare sovracompenzazioni e aiuti di stato;

**TENUTO CONTO**

che entro il termine di scadenza per la presentazione della domanda di manifestazione di interesse sono pervenute due adesioni da parte di due distinte Imprese di navigazione e pertanto non si è reso necessario lo svolgimento della procedura di valutazione comparativa di cui al paragrafo 6 dell’Avviso;

**VISTA**

la domanda di adesione all’imposizione degli obblighi di servizio pubblico (OSP) e di autorizzazione, in risposta all’Avviso di manifestazione di interesse in oggetto, pervenuta da parte dell’impresa di navigazione Genova Trasporti Marittimi S.r.l., con sede legale in Genova, Calata Boccardo n. 8 – Partita IVA 02569760990, ed acquisita al protocollo dell’Amministrazione con il n. 15226 in data 16.09.2025, nella quale l’impresa ha dichiarato la propria disponibilità a svolgere gli obblighi di servizio pubblico così come individuati nell’Avviso e nell’Allegato 1 per tutti i 12 mesi, con compensazione economica per i mesi da novembre a marzo;

**VISTA**



**REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA  
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA**

**ASSESSORADU DE SOS TRASPORTOS  
ASSESSORATO DEI TRASPORTI**

la domanda di adesione all'imposizione degli obblighi di servizio pubblico (OSP) e di autorizzazione, in risposta all'Avviso di manifestazione di interesse in oggetto, pervenuta da parte dell'impresa di navigazione Moby S.p.a., con sede legale in Milano, via Larga n. 26, PIVA 13301990159 ed acquisita al protocollo dell'Amministrazione con il n. 15223 e 15225 in data 16.09.2025, nella quale l'impresa ha dichiarato la propria disponibilità a svolgere gli obblighi di servizio pubblico così come individuati nell'Avviso e nell'Allegato 1 per tutti i 12 mesi, con compensazione economica per i mesi da novembre a marzo;

**VISTO** che entrambe le Compagnie hanno autocertificato il possesso dei requisiti di carattere generale previsti dall'Avviso, nonché il possesso dei requisiti tecnici necessari per lo svolgimento del servizio;

**VISTE** le proprie note prot. n. 1540 del 19.09.2025 e prot. n. 15810 del 26.09.2025, inviate alla Capitaneria di Porto di La Maddalena per la conferma del possesso e della validità di tutte le certificazioni necessarie per l'esercizio del servizio sulla tratta internazionale in oggetto, con riferimento alle due unità navali indicate dalle Compagnie Moby S.p.A. e Genova Trasporti Marittimi S.r.l.;

**VISTA** la nota prot. 17064 del 21.10.2025 della Capitaneria di Porto di La Maddalena che conferma il possesso e la validità di tutte le certificazioni necessarie per l'esercizio del servizio sulla tratta internazionale in oggetto, con riferimento alle due unità navali;

**ATTESO** che sono state avviate le verifiche previste dagli articoli 94 e 95 del D.Lgs. n. 36/2023 in merito al possesso dei requisiti di ordine generale da parte degli operatori economici coinvolti, al fine di accertare l'assenza delle cause di esclusione;

**DATO ATTO** che la sopravvenuta perdita anche di uno solo dei requisiti per la partecipazione potrà comportare la decadenza del presente provvedimento, con conseguente adozione dei provvedimenti conseguenti;

**VISTA** la propria nota prot. n. 15456 del 19.09.2025 di richiesta alle Imprese Moby S.p.A. e Genova Trasporti Marittimi S.r.l. di predisposizione del Piano operativo congiunto di esercizio previsto ai sensi dell'art. 7 dell'Avviso di cui alla sopra citata determinazione n. 244 Prot. n. 11493 del 19/06/2025;



**REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA**  
**REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA**

**ASSESSORADU DE SOS TRASPORTOS**  
**ASSESSORATO DEI TRASPORTI**

- VISTA** le note prot. n. 15836 e prot. n. 15864 del 29.09.2025 di trasmissione da parte delle rispettive Imprese Moby S.r.l. e Genova Trasporti Marittimi S.r.l. del Piano operativo congiunto;
- VISTE** la propria nota prot. n. 16017 del 01.10.2025 indirizzata alle Imprese Moby S.p.a. e Genova Trasporti Marittimi s.r.l. con la quale vengono richiesti chiarimenti sul piano operativo congiunto trasmesso in data 29.09.2025 e le note di riscontro (Moby S.p.a. n. 16175 e Genova Trasporti Marittimi s.r.l. n. 16177 del 06.10.2025);
- VISTA** la propria nota prot. n. 16276 del 07.10.2025 indirizzata all'AdSP del Mare di Sardegna, alla Capitaneria di porto di La Maddalena, al Commandant du port de commerce de Bonifacio Coordonnateur des ports départementaux de Corse du Sud, alla Capitainerie du Port de Bonifacio e alla C.C.I. Corse du Sud con la quale è stato trasmesso il Piano piano operativo congiunto per l'approvazione definitiva e successiva autorizzazione all'approdo;
- VISTA** la nota prot. n. 16392 del 08.10.2025 con la quale l'Autorità di Sistema Portuale del Mare di Sardegna esprime parere favorevole sul piano operativo congiunto trasmesso con prot. n. 16276 del 07.10.2025;
- VISTA** la nota prot. n. 17099 del 22.10.2025 indirizzata alla Capitaneria di porto di La Maddalena, al Commandant du port de commerce de Bonifacio Coordonnateur des ports départementaux de Corse du Sud, alla Capitainerie du Port de Bonifacio e alla C.C.I. Corse du Sud, con la quale è ritrasmesso il Piano piano operativo congiunto;
- VISTA** la nota prot. n. 17211 del 23.10.2025 con la quale la Capitaneria di porto di La Maddalena ha espresso il proprio nulla osta all'adozione del piano operativo congiunto, trasmesso con prot. n. 16276 del 07.10.2025 e prot. n. 17099 del 22.10.2025;
- CONSIDERATO** che il piano operativo congiunto è rispondente alle esigenze di servizio pubblico individuate dalla Regione Sardegna per il collegamento marittimo di passeggeri, veicoli al seguito e veicoli per trasporto merci (Ro-Pax) in continuità territoriale fra i porti di Santa Teresa di Gallura e di Bonifacio nel periodo compreso tra il 1° novembre 2025 ed il 31 ottobre 2026;
- CONSIDERATO**



**REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA  
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA**

**ASSESSORADU DE SOS TRASPORTOS  
ASSESSORATO DEI TRASPORTI**

che con nota prot. n. 16935 del 20.10.2025, l'Amministrazione ha comunicato alle società partecipanti alla procedura in argomento gli importi delle garanzie di esercizio come di seguito ripartiti pro quota: euro 143.664,38 per Moby S.p.A. ed euro 106.335,62 per Genova Trasporti Marittimi S.r.l. (parametrati alle percentuali di svolgimento del servizio, che verranno svolte da Moby S.p.A. per il 57,47% del totale delle corse programmate, e da Genova Trasporti Marittimi S.r.l. per il rimanente 42,53%);

**CONSIDERATO** che lo schema di convenzione allegato alla presente determinazione prevede l'impegno delle Compagnie alla trasmissione della garanzia di esercizio entro il 31.10.2025 e che, ove una o più di esse non provveda, l'Amministrazione possa procedere alla risoluzione della rispettiva convenzione, ai sensi e per gli effetti di quanto previsto del punto 15 dell'Avviso;

**TENUTO CONTO** che le imprese di navigazione Moby S.p.A. e Genova Trasporti Marittimi S.r.l. svolgono attualmente il servizio di collegamento marittimo sulla linea Santa Teresa Gallura – Bonifacio in regime di Oneri di Servizio Pubblico orizzontali, in esecuzione dell'autorizzazione rilasciata con determinazione dirigenziale n. 143/8212 del 31.03.2025, con scadenza al 31.10.2025;

**PRESO ATTO** che le unità navali impiegate per l'espletamento del servizio sono le medesime indicate, dalle rispettive imprese, per lo svolgimento del servizio a decorrere dal 1° novembre 2025;

**CONSIDERATO** l'imminente avvio del periodo di esercizio in argomento e quindi la necessità di garantire il servizio pubblico a partire dal 1° novembre 2025 senza soluzione di continuità;

**RILEVATA** pertanto la necessità di procedere all'approvazione del piano operativo congiunto e all'autorizzazione all'esercizio delle Imprese di navigazione Moby S.p.A. e Genova Trasporti Marittimi S.r.l., ai sensi dell'art 8 dell'Avviso, il quale prevede che *“Le imprese di navigazione sono autorizzate dall'Amministrazione regionale ad esercitare il trasporto marittimo sulla linea Santa Teresa Gallura - Bonifacio nel periodo 1° novembre 2025 - 31 ottobre 2026, (con opzione per un ulteriore anno), in conformità al piano operativo congiunto che sarà approvato e/o aggiornato dall'Amministrazione*



**REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA  
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA**

**ASSESSORADU DE SOS TRASPORTOS  
ASSESSORATO DEI TRASPORTI**

*regionale in qualità di soggetto competente a fornire servizi di trasporto marittimo su tale linea.";*

- RITENUTO** altresì di approvare lo schema di convenzione, allegato alla presente per farne parte integrante e sostanziale, che dovrà essere sottoscritta da ciascuna Compagnia, come previsto dall'art. 10 dell'Avviso;
- ATTESO** che l'Amministrazione intende riservarsi l'opzione di attuazione di questo OSP orizzontale anche per un altro anno, con ricognizione annuale del mercato per eventuali manifestazioni di altri operatori economici;
- ATTESO** che per la presente procedura non è richiesto il CIG in quanto trattasi di fattispecie non sottoposta alla disciplina del codice dei contratti pubblici, non ricompresa nell'elenco di cui alla Delibera dell'Autorità Nazionale Anticorruzione n. 584 del 19 dicembre 2023;
- ATTESO** che ai sensi dell'art. 3 della legge n. 136/2010 e successive modificazioni, l'Amministrazione garantisce la tracciabilità dei flussi finanziari relativi all'utilizzo delle risorse pubbliche mediante l'indicazione del conto corrente dedicato e dei soggetti autorizzati ad effettuare operazioni sullo stesso, come previsto dalla normativa vigente in materia di prevenzione della criminalità organizzata;
- DATO ATTO** che le risorse necessarie a copertura del servizio in oggetto sono stanziare nel bilancio regionale Missione 10, Programma 03, Titolo 1, Macroaggregato 103, Capitolo SC07.0611, CdR 00.13.01.02 e che all'impegno delle relative somme occorrenti, ai sensi dell'Art. 38 della L.R. 11/2006, si provvederà con successivo provvedimento;
- DATO ATTO** che il Responsabile Unico del Procedimento (RUP) è il Direttore *pro tempore* del Servizio per il Trasporto Marittimo e Aereo e della Continuità Territoriale dell'Assessorato dei Trasporti;
- DATO ATTO** di non trovarsi personalmente in conflitto di interessi ai sensi dell'Art. 6-bis della L. 241 /1990 e del Codice di comportamento;
- DATO ATTO**



**REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA  
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA**

**ASSESSORADU DE SOS TRASPORTOS  
ASSESSORATO DEI TRASPORTI**

di aver acquisito le dichiarazioni e valutato l'assenza di conflitti di interessi, come previste dalla normativa, da parte degli istruttori e di tutti coloro che, a qualunque titolo, hanno preso parte e/o concorso con il proprio operato all'esito del procedimento;

**RITENUTO**

di dover provvedere in merito;

**ATTESO**

che le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

**DETERMINA**

**ART. 1**

Di autorizzare le Imprese di navigazione Moby S.p.A., con sede legale in Milano, via Larga n. 26, PIVA 13301990159 e Genova Trasporti Marittimi S.r.l., PIVA 02569760990, con sede legale in Genova, Calata Boccardo n. 8, all'esercizio del servizio di collegamento marittimo di persone e merci in continuità territoriale sulla linea Santa Teresa Gallura – Bonifacio (Corsica) per il periodo dal 1° novembre 2025 al 31 ottobre 2026 (con opzione per un altro anno), con imposizione di obblighi di servizio pubblico orizzontali e previsione di compensazione per i soli mesi da novembre a marzo.

**ART. 2**

Di approvare il Piano operativo congiunto, elaborato secondo modalità eque e non discriminatorie, presentato congiuntamente dalle Imprese di navigazione Moby S.p.A. e Genova Trasporti Marittimi S.r.l. ed allegato alla presente determinazione per farne parte integrante e sostanziale.

**ART. 3**

Di approvare lo schema di convenzione allegato, che costituisce parte integrante e sostanziale del presente provvedimento e regola lo svolgimento del servizio da parte di ciascuna impresa, nel quale sono anche richiamati gli obblighi di servizio pubblico previsti dall'Avviso e dall'Allegato 1 allo stesso;

**ART. 4**

La compensazione spettante per il periodo compreso tra il 1° novembre 2025 e il 31 marzo 2026 sulla base del piano congiunto, è determinata come segue:

- in favore della Compagnia Moby S.p.A., per un totale di 608 corse previste, l'importo è pari a euro 448.953,64, oltre IVA;
- in favore della Compagnia Genova Trasporti Marittimi S.r.l., per un totale di 600 corse previste, l'importo è pari a euro 443.046,36, oltre IVA.



**REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA**  
**REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA**

**ASSESSORADU DE SOS TRASPORTOS**  
**ASSESSORATO DEI TRASPORTI**

- ART.5** Le risorse necessarie a copertura del servizio in oggetto sono stanziare nel bilancio regionale Missione 10, Programma 03, Titolo 1, Macroaggregato 103, Capitolo SC07.0611, CdR 00.13.01.02 e all'impegno delle relative somme occorrenti, ai sensi dell'Art. 38 della L.R. 11/2006, si provvederà con successivo provvedimento;
- ART.6** Il Responsabile Unico del Procedimento (RUP) è il Direttore pro tempore del Servizio per il Trasporto Marittimo e Aereo e della Continuità Territoriale dell'Assessorato dei Trasporti.
- ART.7** La presente determinazione è comunicata a tutte le Autorità marittime coinvolte nel procedimento e all'Autorità di sistema portuale del Mare di Sardegna per l'adozione dei provvedimenti conseguenti.
- ART. 8** La presente determinazione è pubblicata nel sito istituzionale e per estratto nel Bollettino ufficiale della Regione Autonoma della Sardegna.
- ART.9** Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale innanzi al Tribunale Amministrativo Regionale (T.A.R.) della Sardegna entro il termine di sessanta (60) giorni dalla data di notifica, comunicazione.

La presente Determinazione è trasmessa all'Assessore dei Trasporti, ai sensi dell'Art. 21 comma 9 della L. R. n. 31/98, ed alla Direzione Generale di questo Assessorato.

**Il Direttore del Servizio**

(Art. 30, comma 4, L.R. 31/1998)

Pierandrea Deiana